

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1478 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di *Trichine*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, lettera a),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e per le misure che le autorità competenti devono adottare in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Le *Trichine* sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili come i suini e provocano malattie di origine alimentare nell'uomo in caso di consumo di carne infetta. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽²⁾ definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni, compresi gli esami di laboratorio di campioni di carne di tutti i suini da macello.
- (3) In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*, le carcasse possono essere sezionate in sei parti al massimo a determinate condizioni. Per la produzione di alcuni prodotti specifici derivati da suini domestici è necessario eseguire il sezionamento a caldo in più parti prima che siano disponibili i risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*. È pertanto opportuno autorizzare il sezionamento in più parti per tali prodotti specifici, a condizione che sia garantita la sicurezza delle carni.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 prevede una deroga all'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine* all'ingresso nell'Unione nel caso di suini provenienti da aziende ufficialmente indenni da *Trichine* che applicano condizioni di stabulazione controllata. Un paese terzo può applicare tale deroga soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tale deroga e se è stato inserito dalla Commissione nell'elenco previsto a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

